

Il decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 ha introdotto l'**indennità Covid-19** per i **lavoratori nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, questi lavoratori devono essere stati titolari di uno o più rapporti di **lavoro dipendente a tempo determinato** di durata complessiva di almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Devono, inoltre, far valere almeno 30 giorni nel corso del 2018.

Con la [circolare INPS 14 agosto 2020, n. 94](#), l'Istituto indica i **beneficiari** e i **codici ATECO** per i quali può essere concessa l'indennità per i **mesi di marzo, aprile e maggio 2020**.

I lavoratori devono presentare la domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, tramite il [servizio online](#) o le altre modalità specificate nella circolare.

L'Istituto, inoltre, fornisce le istruzioni amministrative e le indicazioni in merito alla cumulabilità e incompatibilità tra l'indennità Covid-19 e le altre prestazioni previdenziali.